

3) La Centrotherm Systemtechnik GmbH, l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e la centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG sopportano ciascuna le proprie spese relative sia al procedimento di primo grado sia al procedimento di impugnazione.

(<sup>1</sup>) GU C 80 del 17.3.2012.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Financiën/Pactor Vastgoed BV**

(Causa C-622/11) (<sup>1</sup>)

*(Sesta direttiva IVA — Articoli 13, punto C, e 20 — Cessione di un bene immobile — Diritto di opzione per la tassazione — Diritto alla detrazione — Rettifica delle detrazioni — Recupero degli importi dovuti a seguito della rettifica di una detrazione dell'IVA — Soggetto passivo debitore — Soggetto passivo diverso da quello che ha inizialmente effettuato tale detrazione ed estraneo all'operazione tassata che ha dato luogo alla detrazione in parola)*

(2013/C 344/25)

Lingua processuale: l'olandese

#### Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

#### Parti

Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën

Convenuta: Pactor Vastgoed BV

#### Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione dell'articolo 20 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Detrazione dell'imposta pagata a monte — Rettifica delle detrazioni effettuate inizialmente — Cessione di un bene immobile da parte di un cedente ad una società immobiliare — Cessione trattata dalle parti come operazione imponibile contrariamente alla normativa applicabile

#### Dispositivo

La sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 95/7/CE del Consiglio, del 10 aprile 1995, deve essere

interpretata nel senso che osta a che il recupero degli importi dovuti in seguito alla rettifica di una detrazione dell'imposta sul valore aggiunto sia effettuato presso un soggetto passivo diverso da quello che ha applicato la detrazione in parola.

(<sup>1</sup>) GU C 73 del 10.3.2012.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 settembre 2013 — Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG), SNF SAS/Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), Regno dei Paesi Bassi, Commissione europea**

(Causa C-625/11 P) (<sup>1</sup>)

*[Impugnazione — Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) — Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche — Regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH) — Articoli 57 e 59 — Sostanze soggette ad autorizzazione — Identificazione dell'acrilammide come sostanza ad altissimo rischio — Iscrizione nell'elenco di sostanze candidate — Pubblicazione — Termine di ricorso — Articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale — Data da cui detto termine deve iniziare a decorrere nel caso di un ricorso proposto contro una decisione pubblicata unicamente su Internet — Certezza del diritto — Tutela giurisdizionale effettiva]*

(2013/C 344/26)

Lingua processuale: l'inglese

#### Parti

Ricorrenti: Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG), SNF SAS (rappresentanti: R. Cana e K. Van Maldegem, avocats)

Altre parti nel procedimento: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: M. Heikkilä e W. Broere, agenti, assistiti da J. Stuyck, advocaat), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels e B. Koopman, agenti), Commissione europea (rappresentanti: P. Oliver e E. Manhaeve, agenti)

#### Oggetto

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 21 settembre 2011, PPG e SNF/ECHA (T-268/10) che respinge, in quanto irricevibile, il ricorso diretto all'annullamento della decisione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) del 30 marzo 2010, con la quale l'acrilammide è identificata (CE n. 201-173-7) (CAS n. 79 06 1) come sostanza rispondente ai criteri di cui all'art. 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE)